

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Parma, 22 marzo 2019

OGGETTO: CORRISPETTIVI TELEMATICI

L'art. 17 del D.L. 119/2018 ha introdotto un obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore ad Euro 400 mila e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, con possibilità di avvio graduale in ragione della tipologia di attività esercitata e del livello di connettività web della zona territoriale in cui si opera.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi – oltre a far venire meno l'obbligo di tenuta del relativo registro di cui all'art. 24, del Decreto Iva – completa il processo di semplificazione fiscale, avviato a decorrere dal 1° gennaio 2019 con l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. L'adempimento potrà essere realizzato avvalendosi di registratori telematici o di server telematici i cui modelli siano stati approvati dall'agenzia delle Entrate.

Registratori telematici e documento commerciale

I registratori telematici sono predisposti per certificare i corrispettivi di vendita rilasciando i cosiddetti documenti commerciali, ovvero emettendo fattura elettronica, sottoscrivendo a fine giornata digitalmente con sigillo elettronico dell'Agenzia il flusso dei dati al fine di trasmetterlo al fisco con cadenza giornaliera e in maniera automatizzata.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Il documento commerciale, emesso in forma cartacea oppure, previo accordo con il destinatario, in forma elettronica garantendone autenticità e integrità, oltre ad avere valenza commerciale in quanto costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia¹, può assumere anche un valore fiscale per l'esercizio della deduzione delle spese sostenute, della detrazione degli oneri, valendo infine anche come documento equipollente ai fini dell'emissione di fatture differite. Per avere valenza fiscale, il documento commerciale deve essere richiesto non oltre il momento di effettuazione dell'operazione e contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente.

Come chiarito recentemente dall'Agenzia, a decorrenza dalle date indicate e fatta salva l'emissione di fattura elettronica a richiesta del cliente, per i contribuenti sarà obbligatorio l'invio dei dati dei corrispettivi e, comunque, non saranno più possibili forme di documentazione diverse (quali le ricevute fiscali).

Ciò significa che con l'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, la documentazione dell'operazione potrà farsi solamente con emissione di fattura elettronica, utilizzato il formato strutturato XML e veicolando la stessa attraverso il Sdi, oppure con rilascio di documenti commerciali.

Credito d'imposta

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l'art. 2, co. 6-

¹ A tal fine, sarà possibile, inserire nel documento commerciale tutte le informazioni in precedenza indicate sulla ricevuta fiscale o comunque utili ai fini gestionali.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

quinquies, del D.Lgs. 127/2015, ha previsto la concessione di un contributo ai suddetti esercenti pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il contributo è concesso all'esercente sotto forma di credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione² tramite modello F24³, a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti telematici e sia stato pagato il relativo corrispettivo con modalità tracciabile⁴.

È, inoltre, necessario indicare il contributo ottenuto nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Limite di spesa

Per tale agevolazione è stato previsto un limite di spesa pari ad Euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad Euro 195,5 milioni per l'anno 2020.

L'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24 verrà monitorato dall'agenzia delle Entrate mensilmente in modo da permettere una tempestiva segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di cui sopra.

² Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, co. 53, della L. 244/2007 (ossia il limite annuale di Euro 250 mila previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all'art. 34, della L. 388/2000 (limite massimo per la compensazione pari ad Euro 700 mila).

³ Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate e per la sua compilazione dovrà essere utilizzato il codice tributo "6899" indicando nel campo "anno di riferimento" l'anno di sostenimento della spesa.

⁴ A titolo esemplificativo: assegni, bonifici, carte di debito o di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentono l'addebito in conto corrente.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Vendita tramite e-commerce senza invio dei corrispettivi

L'Agenzia, con la recente risposta all'interpello 9/2019, ha precisato che le recenti disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi *"non inficiano le regole generali in tema di Iva ed i chiarimenti già forniti in passato, secondo cui se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non soggetta all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'art. 22, del Decreto Iva, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 2, lett. ∞ , del D.P.R. 696/1996"*.

Dichiarazione di conformità e sistemi di controllo interno

Le Specifiche Tecniche (versione 6.0 – agosto 2018, punto 3) prevedono particolari prescrizioni per i *soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita*⁵.

Nello specifico, tali esercenti devono ottenere la dichiarazione di conformità dei processi e dei sistemi informatici aziendali coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Gli operatori interessati, infatti, oltre alla certificazione con cadenza annuale del proprio bilancio d'esercizio (ove necessario), devono dotarsi non solo di un processo di controllo interno,

⁵ Per "punto cassa" si intende un sistema collocato nel punto di incasso dei corrispettivi, composto da un hardware e un software per la gestione delle vendite, in grado di trasmettere i dati riferiti ai documenti generati (documenti commerciali o fatture) al server c.d. Registratore Telematico (dispositivo che provvede alla memorizzazione e alla trasmissione dei dati fiscali), mentre per "punto vendita" si intende l'unità locale in cui ha sede il locale aperto al pubblico – per una più completa definizione si rimanda alle specifiche tecniche.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

conforme al modello 231/2001, ma richiedere e ottenere il rilascio da parte di una società di revisione o degli enti (istituti universitari o Cnr) abilitati, di tale dichiarazione di conformità prima dell'avvio della trasmissione telematica e, successivamente, con cadenza triennale.

Nello specifico, ai fini della certificazione, occorre garantire che il processo di controllo interno rispetti una serie di requisiti minimi tra cui, essenzialmente, la verifica che a ogni documento di vendita (corrispettivo) corrisponda un incasso in contanti o con strumenti tracciabili.

Si precisa che il quadro regolamentale deve ancora essere completato e si è in attesa dei decreti attuati che definiranno con precisione i soggetti e le operazioni interessate.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

Federico Bottrighi